



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Proposta di legge

di iniziativa del Consigliere regionale "Fratelli D'Italia"

Pietro MOLINARO

**"Interventi a favore delle Organizzazioni Assistenziali impegnate
nel Supporto Solidale Alimentare in Calabria"**

I CONSIGLIERI regionali

F.to: *Pietro Molinaro*

F.to: *Luciana de Francesco*

F.to: *Sabrina Mannarino*

F.to: *Antonio Montuoro*



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

RELAZIONE

Le disposizioni della presente proposta di legge regionale intendono modificare l'art. 5 della legge regionale 13 Giugno 2008, n. 15, recante *"Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario (collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.)"*, ed introducono un'assegnazione di una quota di riparto riferita al "Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale". Quest'ultima modifica tiene conto della norma nazionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto n.78 del 26 maggio 2023, che con l'art.7 inserisce il "Riconoscimento spese di confezionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione". Per quanto riguarda la Calabria, i soggetti che operano sono del Terzo Settore, partner Nazionali e Regionali che partecipano al programma FEAD "Fondo di aiuti europei agli indigenti". La modifica alla L.r. 15/2008, riferita alla prima parte del testo, riguarda il comma 11 dell'articolo 5, interamente sostituito, proprio in funzione di una necessaria contestualizzazione delle vicende legate alla necessità sociali di quella norma. La drammatica situazione economica che coinvolge migliaia di famiglie calabresi ha reso indispensabile la presenza sul territorio di altri enti assistenziali, senza alcuno scopo di lucro, protagonisti di un impegno quotidiano nell'incessante supporto alimentare verso i meno fortunati. Gli ultimi aggiornamenti sui dati, e sono numeri enormi, indicano che la Calabria ha una popolazione di 232.213 indigenti, almeno quelli ufficiali, che vengono aiutati nel garantirsi il pasto giornaliero. Oltre al Banco Alimentare della Calabria onlus, già presente ed attivo con 117.788 assistiti, troviamo



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

impegnati nella nostra regione il Banco delle Opere di Carità della Calabria con 61.655 assistiti, il Banco delle Opere di Carità di Reggio Calabria con 33.754 assistiti, la Caritas Diocesana di Locri-Gerace con 7.300 assistiti, la Caritas Diocesana di Oppido Mamertina con 7.031 assistiti, la Caritas Diocesana di Lamezia Terme con 3.425 assistiti e la Croce Rossa Italiana per il Comitato Territoriale di Crotona con i suoi 1.270 assistiti. Da qui il necessario intervento di amplificazione dei beneficiari affinché la presenza della Regione sia articolata su più enti onlus dediti allo stesso scopo ed impegnati in tutte le zone della nostra regione con l'impegno di raggiungere il maggior numero di famiglie indigenti.

DESCRIZIONE ARTICOLATO

L'articolo 1 indica le variazioni di modifica riguardanti l'art. 5 della legge regionale 13 Giungo 2008 n. 15, e nello specifico la sostituzione dell'intero testo del comma 11; l'art. 2 norma la quota di riparto che la Giunta può destinare nella misura entro il 5 % del "Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale"; l'art. 3 prevede l'invarianza finanziaria e l'art. 4 stabilisce l'entrata in vigore della legge.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

L'articolo 3 della presente legge contiene la clausola di invarianza finanziaria che trattandosi di intervento normativo si sostanzia in disposizioni di natura ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale. Infatti, la norma prevede l'allargamento della platea dei beneficiari rispetto alle risorse già allocate sulla Missione /Programma U.12.08 – Capitolo U62010522 - dello stato di previsione della spesa. Inoltre, riferito all'art. 2, la Giunta Regionale può destinare una quota entro il 5 % della quota di riparto assegnata alla Calabria del "Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale", per le funzioni indicate dal D.lgs n. 78, del 26/05/2023.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Interventi a favore delle Organizzazioni Assistenziali impegnate nel Supporto Solidale Alimentare in Calabria" Dall'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

La **tabella 1** è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata.

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa.

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento".

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Norma di modifica normativa per finalità della legge	//	//	//
2	Norma di invarianza finanziaria	//	//	//
3	Norma di entrata in vigore	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuove o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura.

Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
	//	//	//	//



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

**"Interventi a favore delle Organizzazioni Assistenziali impegnate
nel Supporto Solidale Alimentare in Calabria"**

Art. 1

(Modifiche dell'art. 5 della L.r. n. 15/2008)

1. Il comma 11 dell'articolo 5 della l.r. n. 15/2008 (Provvedimento Generale di tipo ordinamentale e finanziario, collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.) è sostituito dal seguente testo:

"11. Al fine di favorire ulteriori interventi a sostegno delle situazioni di povertà, la Giunta regionale è autorizzata a concedere al Banco Alimentare della Calabria onlus, al Banco delle Opere di Carità della Calabria, al Banco delle Opere di Carità di Reggio Calabria, alla Caritas Diocesana di Locri-Gerace, alla Caritas Diocesana di Oppido Mamertina, alla Caritas Diocesana di Lamezia Terme ed alla Croce Rossa Italiana per il Comitato Territoriale di Crotona, un contributo di euro 200.000 annuali per le spese di gestione e di funzionamento, in proporzione ai Cittadini che ricevono assistenza alimentare, con allocazione nella Missione/Programma U.12.08 dello stato di previsione della spesa."

Art. 2

(Assegnazione quota di riparto)

1. La Giunta Regionale, su proposta del dipartimento competente in materia di welfare, può deliberare di destinare una quota entro il 5 % della quota di riparto assegnata alla Calabria del "Fondo per la Lotta alla Povertà e all'Esclusione Sociale" per riconoscere, in proporzione ai Cittadini che ricevono assistenza alimentare, le spese di confezionamento, stoccaggio, trasporto e distribuzione dei prodotti alimentari sostenute dai soggetti di cui all'art.1, comma 1 della presente legge.



Consiglio Regionale della Calabria
Gruppo Consiliare
"Fratelli d'Italia"

Art. 3

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, e comunque nei limiti delle risorse finanziarie già presenti in bilancio.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.